

	STATUTO DELLA SEZIONE	
	"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Codroipo APS - ETS"	ALLEGATO « B »
	TITOLO I	al N. 30.644.....rep.
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	N. 44.891...racc.
	Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata	
	E' costituita, con sede legale in Codroipo (Ud), Via Circon-	
	vallazione Sud n.25, l'associazione denominata	
	"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Codroipo APS - ETS" che	
	continua l'attività della Sezione di Codroipo del Club Alpi-	
	no Italiano fondata nel 2001.	
	Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di	
	cui fa parte a tutti gli effetti.	
	E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamen-	
	to che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e	
	patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del	
	Club Alpino Italiano, CAI FVG.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.	
	Art. 2 - Natura	
	L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, aparti-	
	tica, aconfessionale ed improntata a principi di democrati-	
	cità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Re-	
	golamento Generale del Club Alpino Italiano.	
	E' associazione di promozione sociale che agisce nell'ambito	
	del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore),	

nonché delle relative norme di attuazione.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

Clava diavolots

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

de:

a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

b) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

c) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

d) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di o-



	gni aspetto della montagna;	
	g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;	
	h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;	
	i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;	
	l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;	
	m) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata anche indoor.	
	Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali.	
	Art. 4 - Locali sede	
	Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non	

previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano, ovvero:

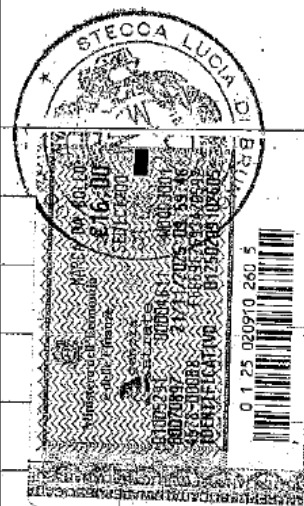
a) sono Soci "ordinari" le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;

b) sono Soci "famigliari" i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;

c) sono Soci "giovani" i minori di anni diciotto;

d) sono Soci "onorari" le personalità che hanno acquisito alte benemeritenze nel mondo alpinistico o nel Club Alpino Italiano. Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.



Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

L'eventuale deliberazione di non ammissione è comunicata all'interessato.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa



La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite, salvo quanto stabilito in materia di rimborsi spese dall'art. 17 del CTS.

Art. 9 - Recesso

Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, è irrevocabile e ha effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per recesso, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori

del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (comitato di controllo), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

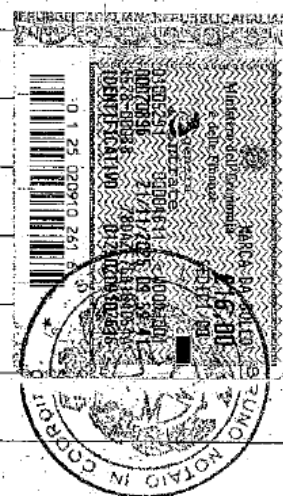
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:



Elene Di Nardis

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci "ordinari", "famigliari", "onorari" e "giovani"; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge e revoca il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza; la carica di delegato è compatibile con altre cariche sociali;
- elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della re-

visione legale dei conti;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla fusione, trasformazione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il



	Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia in-	
	noltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio	
	dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di con-	
	trollo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal	
	Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei So-	
	ci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante	
	affissione dell'avviso in sezione 20 (venti) giorni prima	
	della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o	
	in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima del-	
	la data fissata per l'adunanza.	
	Art. 16 - Partecipazione	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto	
	di voto tutti i Soci "ordinari", "famigliari", "giovani" e	
	"onorari" in regola con il pagamento della quota sociale re-	
	lativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.	
	I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi e-	
	sercita la responsabilità genitoriale.	
	Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro So-	
	cio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo	
	votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,	
	mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappre-	
	sentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione ab-	
	bia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque So-	
	ci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore	

a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni



		altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.	
		A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di	
		iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di asten-	
		sione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a	
		più di una carica sociale, fatta eccezione per le cariche di	
		Presidente, Segretario e Tesoriere, che possono essere cumu-	
		late con la carica di Consigliere.	
		Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la	
		costituzione di vincoli reali su immobili devono essere ap-	
		provate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti a-	
		venti diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano ef-	
		ficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato cen-	
		trale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acqui-	
		sto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e	
		opere alpine nei confronti di terzi.	
		Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente	
		statuto devono essere approvate, in prima convocazione, con	
		il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei soci presenti aven-	
		ti diritto al voto ed in seconda convocazione, con il voto	
		favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci a-	
		venti diritto al voto.	
		La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere	
		approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci presenti	
		aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assem-	
		blea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezio-	

Dere
Discardis

nale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 (nove) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;



[Handwritten signature]

	- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei	
	Soci;	
	- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi	
	soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione ri-	
	solutiva riguardante l'ammissione del socio;	
	- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico va-	
	lore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita	
	erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio	
	di inventario;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Genera-	
	le del CAI e del presente statuto sezionale;	
	- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e sessan-	
	tennali.	
	Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i	
	suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina i-	
	noltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere	
	scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Di-	
	rettivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto	
	di voto.	
	L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei li-	
	bri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di	
	esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di al-	
	meno quindici giorni.	
	Art. 20 - Durata e scioglimento	
	Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rie-	

leggibili. Il Presidente dura in carica non più di tre anni

ed è rieleggibile una seconda volta; può essere rieletto ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

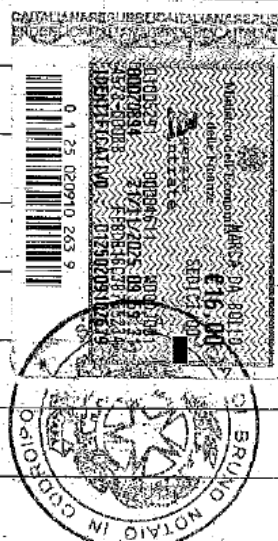
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali e Regionali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.



Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno; il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI e con la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge, l'unito civilmente o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I

Elene

dei verbi

verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Con delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare a terzi, anche estranei al Consiglio stesso, il compimento di singoli atti.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali com-



[Handwritten signature]

	pleti.	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.	
	TESORIERE E SEGRETARIO	
	Art. 24 - Compiti del Tesoriere	
	Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi	
	della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordina-	
	tamente la documentazione; firma i mandati di pagamento uni-	
	tamente al Presidente.	
	Art. 25 - Compiti del Segretario	
	Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e so-	
	vrintende ai servizi amministrativi della Sezione.	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 26 - Composizione e durata	
	Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo	
	di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è af-	
	fidato a un Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo	
	contabile e amministrativo della gestione finanziaria, econo-	
	mica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno	
	tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione al-	
	la Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano	
	in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Al Revisore dei Conti cessato dalla carica, subentra il pri-	
	mo dei non eletti.	

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezione, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.



Elenco
d'incarichi

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27. - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge, all'unito civilmente o al convivente, ai pa-



[Handwritten signature]

renti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO (organo tecnico centrale operativo) e OTTO (organo tecnico territoriale operativo) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna

né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse

se finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

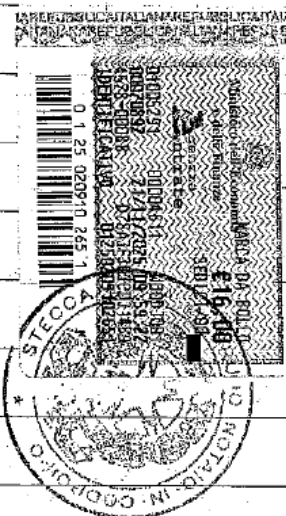
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di ga-



	ranzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.	
	Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.	
	I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.	
	I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 31 - Esercizio sociale	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso	

	pubblico mediante affissione all'albo sezionale e/o pubblica-	
	to sul sito web istituzionale per almeno 15 (quindici) gior-	
	ni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chia-	
	rezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica	
	della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i	
	beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.	
	In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo	
	è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere	
	positivo dell'Ufficio di controllo, come stabilito dal-	
	l'art.9 CTS, al Raggruppamento Regionale di appartenenza,	
	purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia co-	
	stituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più se-	
	zioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso	
	Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 32 - Tentativo di conciliazione	
	La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata	
	su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il	
	secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interre-	
	gionale dei Probiuari è l'organo giudicante di primo grado,	
	il Collegio Nazionale dei Probiuari è l'organo giudicante di	
	secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i	
	Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita	
	sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudizia-	

ria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Renzo Clavardis

